

REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁸⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'al-

legato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001 ⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13.